



COMUNE di TARANTO

COMUNE DI TARANTO

12^A AMBIENTE SALUTE QUALITA' DELLA VITA

GESTIONE DEBITORIA RINVENIENTE DA DISSESTO

SCHEMA di CONVENZIONE DI INCARICO

*Progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Messa in
Sicurezza Operativa (MISO) della falda superficiale sottostante l'area
SIN di Taranto - CUP: E55F21001160002 – CIG: 947450400B*

Rep. n. 234/2022

CONVENZIONE TRA

il **Comune di Taranto – Direzione Ambiente Salute Qualità della Vita –
Gestione debitoria rinveniente da dissesto** (di seguito anche denominato
“Comune” o “le Parti”), con sede in Taranto, Piazza Municipio n. 1, Cod. Fis.
80008750731 e p. IVA 00850530734, agli effetti del presente atto legalmente
rappresentata dall'Avv. Alessandro De Roma, nella sua qualità di dirigente
della suddetta Direzione, giusta delibera n. 129 del 14.10.2022, domiciliato in
ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la predetta sede;

la **Sogesid S.p.A.** (di seguito anche denominata “Società” o “le Parti”), con
sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e p. IVA 04681091007, agli effetti
del presente atto legalmente rappresentata dall'Ing. Carmelo Gallo, nella sua

qualità di Presidente e Amministratore delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTO lo schema dell'*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante "*Codice dei contratti pubblici*", pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

VISTO il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, recante "*Programma nazionale di bonifica e ripristino dei siti inquinati*";

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "*Norme in materia ambientale*";

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2006, n. 308, "*Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 486, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati*";

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Sogesid S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Società stessa *“opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili)”* e che *“produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili)”*;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica), configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

TENUTO CONTO che con deliberazione della Corte dei Conti n. 16/2018/G del 6 agosto 2018 è stata approvata la relazione concernente *“I compiti del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e il ruolo della Sogesid S.p.A.”*;

CONSIDERATO che nella relazione della Corte dei Conti del 2018, di cui al precedente capoverso, la Sogesid S.p.A., a capitale interamente statale, è

ritenuta *“strumentale anche alle esigenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili)”*, e che *“le attività svolte nell’interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) sembrano costituire attualmente una parte marginale, nonostante la previsione statutaria consenta indubbiamente un ampliamento della collaborazione”*;

TENUTO CONTO che l’Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), configurandosi pertanto come società *in house providing* sia del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili);

ATTESO che il predetto statuto recepisce quanto disposto dall’art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. e risulta conforme alla delibera ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017 ed in particolare l’art. 4 dello stesso dispone che la Società *“produce oltre l’80% del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili)”*;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 17 del sopracitato statuto, *“Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi da effettuare ciascuno sulle attività di propria competenza, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) impartiscono, annualmente, all'organo Amministrativo della società direttive in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo”;*

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A., per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, è ricompresa nella definizione di *“Organismo di diritto pubblico”* di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., nell'ambito dell'*in house providing* il Ministero della Transizione Ecologica ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili esercitano sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo congiunto a quello che essi esercitano sui propri servizi;

CONSIDERATO che l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., prevede l'istituzione, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house, al ricorrere dei presupposti

previsti dall'art. 5 del codice e dagli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la delibera del Consiglio dell'ANAC n. 951 del 20 settembre 2017 ha approvato le linee guida n. 7, recanti "*Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*";

VISTA la delibera n. 428 del 5 maggio 2019 con la quale l'ANAC ha iscritto la Sogesid S.p.A. nell'"*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" riconoscendola quale Società in house del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), ai sensi della citata norma;

VISTO il decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, recante la Direttiva sul controllo analogo congiunto sulla Sogesid S.p.A., quale Società *in house* al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), registrato dalla Corte dei Conti in data 23/05/2019 al registro n. 1, fog. 1345;

CONSIDERATO che, in forza di quanto disposto dalla sopra richiamata Direttiva, il presente atto non deve essere sottoposto al controllo analogo *ex ante*;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente atto rientrano tra quelle previste nell'art. 4 dello statuto societario della Sogesid S.p.A.;

CONSIDERATA l'esperienza maturata nel corso degli anni dalla Sogesid S.p.A. nelle attività di supporto tecnico specialistico e operativo fornite al Ministero della Transizione Ecologica ed al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, disciplinate in specifici atti convenzionali settoriali;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha individuato tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) quello di "Taranto", atteso l'insostenibile livello di inquinamento dell'area e l'elevata compromissione delle diverse matrici ambientali e conseguente pericolo per la salute della collettività;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente (oggi Ministero della Transizione Ecologica) del 10 gennaio 2000, con il quale è stato perimetrato il SIN di "Taranto";

VISTO l'art. 252 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. recante i principi ed i criteri di individuazione dei Siti di bonifica di Interesse Nazionale;

TENUTO CONTO che l'art. 36-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ha apportato delle modifiche ai criteri di individuazione dei Siti di bonifica di Interesse Nazionale (art. 252 del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.);

VISTO l'Accordo di Programma *"Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree ricomprese nel Sito di Interesse Nazionale di Taranto"*, stipulato in data 20 settembre 2021 tra il Ministero della Transizione Ecologica, la Regione Puglia, il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, il Comune

di Taranto e il Comune di Statte, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 ottobre 2021, al n. 2830;

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Puglia, con Delibera n. 1463 del 15 settembre 2021, ha approvato lo schema del sopra citato Accordo di Programma, individuando la Regione medesima come Responsabile Unico dell'Attuazione degli interventi ricompresi nell'Accordo di Programma e il Comune di Taranto come soggetto attuatore, in particolare, dell'intervento concernente *“Progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) della falda superficiale sottostante l'area SIN di Taranto”*;

VISTA la scheda tecnica allegata all'Accordo di Programma che dettaglia l'intervento concernente la *“Progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) della falda superficiale sottostante l'area SIN di Taranto”*;

CONSIDERATO che il predetto intervento, del valore complessivo di € 1.394.687,95, risulta finanziato a valere sui fondi di cui al citato decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, già nelle disponibilità della Regione Puglia;

CONSIDERATO che l'art. 3 del suddetto Accordo di Programma individua il Comune di Taranto quale soggetto attuatore – anche con funzioni di stazione appaltante – dell'intervento in esame;

CONSIDERATO che, rispetto all'intervento di specie, la Sogesid S.p.A. ha già redatto lo studio di fattibilità tecnico-economica e il progetto preliminare, dei quali ne è stato preso atto in sede di Conferenza di Servizi istruttoria del 7 settembre 2015 tenutasi presso il Ministero della Transizione Ecologica

(già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 250, comma 1-bis del suddetto decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il Comune di Taranto può avvalersi, ai fini della realizzazione degli interventi di competenza previsti dall'Accordo di Programma, di Società *in house* del Ministero della Transizione Ecologica, stipulando a tal fine apposite Convenzioni nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

VISTE le note prot. 17179 del 31 gennaio 2022 e prot. 43866 del 10 marzo 2022, con le quali il Comune di Taranto ha richiesto la disponibilità della Sogesid S.p.A. a stipulare specifica Convenzione per l'affidamento della redazione del Progetto operativo per la Messa in Sicurezza Operativa (MISO) della falda superficiale sottostante l'area del Sito di Interesse Nazionale di Taranto, relativamente alla zona rientrante nel Comparto orientale/bacino drenante Galeso nella porzione identificata come "Agglomerato Piccole Industrie – SP49";

VISTA la nota prot. U-0001213 del 24 marzo 2022, con la quale la Sogesid S.p.A. ha positivamente riscontrato l'istanza del Comune di Taranto, manifestando la piena disponibilità a formalizzare la prefigurata collaborazione;

VISTA la nota prot.80413 del 4 maggio 2022, con la quale il Comune di Taranto ha richiesto alla Sogesid S.p.A. di determinare in maniera univoca costi e tempistiche del servizio richiesto, al fine di consentire le opportune valutazioni di merito;

VISTA la nota prot. U-002002 del 24 maggio 2022, con la quale la Sogesid S.p.A. ha riscontrato quanto richiesto dal Comune di Taranto, trasmettendo il

pertinente Programma Operativo di Dettaglio (POD) – unitamente allo schema di atto convenzionale – con l'indicazione puntuale delle attività, dei costi e delle tempistiche di realizzazione;

CONSIDERATO che, sulla base delle attività previste e del fabbisogno di supporto tecnico specialistico descritti nell'allegato POD, l'importo oggetto della presente Convenzione è stato quantificato in complessivi € 308.230,27 (euro trecentototomiladuecentotrenta/27), esclusa IVA ed oneri di legge se dovuti;

CONSIDERATO che l'offerta tecnico-economica contenuta nel Piano Operativo di Dettaglio allegato al presente atto è ritenuta congrua e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA la nota della prot. n. 111622 del 15 giugno 2022, con la quale la Direzione Ambiente del Comune di Taranto ha richiesto al Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per il risanamento ambientale, di “[...]chiarire se quanto previsto al comma 1bis dell’art. 250 del T.U.A., “Per favorire l’accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ((e di tutela del territorio e delle acque, le Autorità di bacino distrettuali)), le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero”, permetta al Civico Ente di affidare, mediante

Convenzione, l'incarico in oggetto alla Società Sogesid SpA, società in House ministeriale, al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero se esista altra disciplina normativa a riguardo. [...]"

VISTA la nota prot. 78652 del 23 giugno 2022, con la quale il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, in riscontro all'istanza sopra citata, ha confermato al Comune di Taranto la legittimità dell'affidamento a Sogesid delle attività di specie, ai sensi dell'art. 250, comma 1-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., previa stipula di specifico atto convenzionale tra Regione Puglia, Comune di Taranto e la medesima Società;

CONSIDERATO in particolare che, nella medesima nota, il Ministero della Transizione Ecologica ha rappresentato che *"[...] tale norma effettivamente consente a codesto Comune di avvalersi del supporto tecnico della Sogesid S.p.A., quale società in house di questa Amministrazione, per l'esecuzione della suddetta attività, previa stipula di uno specifico Atto Convenzionale tra Regione Puglia, Comune di Taranto e Sogesid S.p.A., che disciplini i criteri e le modalità di realizzazione dell'attività medesima, fermo restando l'importo finanziario stanziato nell'Accordo di Programma del 20.09.2021.*

Al riguardo, si evidenzia che tale Accordo di Programma prevede che il citato intervento di progettazione - per un importo di € 1.394.687,95 a valere su risorse ministeriali ex D.M. 468/2001, già nella disponibilità della Regione Puglia - abbia come soggetto beneficiario la medesima Regione e come soggetto attuatore il Comune di Taranto. [...]";

CONSIDERATO che, con la medesima comunicazione, il Ministero ha confermato che il finanziamento assentito per l'intervento in parola

dall'Accordo di Programma del 20 settembre 2021, potrà essere destinato anche all'espletamento delle indagini integrative funzionali alla predisposizione del progetto definitivo;

VISTA la nota prot. n. AOO_090/PROT/09/08/2022/0009034, con cui la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, in riscontro alla suddetta nota ministeriale, ha comunicato che *"[...] questa Regione ritiene che, ai sensi dell'art. 250, comma 1.bis che reca "Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e di tutela del territorio e delle acque, le Autorità di bacino distrettuale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero", l'amministrazione comunale di Taranto, in qualità di Soggetto Attuatore del suddetto intervento programmato e finanziato, tra altri, con l'AdP citato, possa procedere alla stipula di specifico atto convenzionale tra il Comune di Taranto e Sogesid S.p.A., a valere sulle risorse destinate allo specifico intervento dall'AdP e impegnate dalla Regione in favore del comune di Taranto con Determinazione dirigenziale 090/DIR/2018/00329 del 12.12.2018. Si rappresenta, in ultimo, che questi uffici, in linee con le procedure adottate per l'attuazione di operazioni finanziate con fondi eurounitari, nazionali, regionali, come già tra l'altro effettuato per il Nuovo*

Accordo di Programma relativo al SIN Brindisi, sta predisponendo lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e i Soggetti attuatori degli interventi programmati con l'AdP SIN Taranto, tanto al fine, fermo restando le disposizioni del AdP sottoscritto e in coerenza con esso, di regolamentare le modalità di erogazione del finanziamento, le spese ammissibili, nonché, gli obblighi e gli adempimenti del soggetto attuatore. [...]"

CONSIDERATO che le attività a vacanza oggetto del presente atto saranno valutate coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e la Sogesid S.p.A. (ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti in data 25 giugno 2020, al numero 3046) e successivo Atto modificativo del 29 dicembre 2021;

ATTESO che, diversamente, le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico dettagliate nel presente atto sono valutate a parcella, sulla base delle modalità individuate dalla vigente normativa in materia;

CONSIDERATO che per i costi indiretti è prevista l'applicazione di una percentuale del 22,93% quale overhead sui costi diretti in grado di assicurare il necessario equilibrio economico-finanziario della Società nonché la coerenza tra l'andamento complessivo della gestione finanziaria e i servizi tecnico-specialistici svolti dalla stessa;

CONSIDERATO che la suddetta percentuale di incidenza dei costi indiretti è stata definita sulla base di specifica metodologia di calcolo elaborata dai competenti uffici aziendali e condivisa dal Consiglio di Amministrazione nella

seduta del 25 ottobre 2021;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle attività svolte da Sogesid S.p.A. sarà garantita dal Comune di Taranto a valere sulle risorse di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, di cui risulta beneficiario nell'ambito del citato Accordo di Programma del 21 settembre 2021;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e ss.mm.ii. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici ed il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTI gli articoli 35, comma 3, e 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con particolare riferimento agli artt. 29 e 192, comma 3 del medesimo;

VISTA la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con la quale

l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

VISTO l'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, il quale prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante l'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Richiami e premesse)

1) Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

1) La presente Convenzione disciplina sotto il profilo procedurale,

amministrativo e finanziario le attività tecnico-specialistiche che saranno garantite dalla Sogesid S.p.A. a favore del Comune di Taranto, ai sensi di legge, ai fini della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di messa in sicurezza operativa della falda superficiale sottostante l'area SIN di Taranto – Comparto orientale/bacino drenante Galeso (Agglomerato Piccole Industrie – SP 49), ricompreso nell'Accordo di Programma *“Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree ricomprese nel Sito di Interesse Nazionale di Taranto”*, sottoscritto in data 21 settembre 2021, di cui alle premesse.

2) La Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche fissate all'articolo 6, le seguenti tipologie di prestazioni a favore del Comune di Taranto:

1. Attualizzazione dello stato di fatto come rinveniente dal Progetto preliminare per la Messa in Sicurezza e Bonifica della Falda superficiale del SIN Taranto:

- a) ricognizione, acquisizione e istruttoria della documentazione amministrativa e tecnica esistente presso le Amministrazioni interessate (Comune di Taranto, Regione Puglia, Ministero dell'Ambiente) e riguardante l'intervento in oggetto;
- b) verifica dello stato di fatto mediante aggiornamento della documentazione progettuale e sopralluogo nelle aree;
- c) ricognizione delle opere già realizzate nelle precedenti fasi di bonifica connesse alla messa in sicurezza/bonifica della falda del SIN di Taranto;

- d) recupero della documentazione relativa alle attività di monitoraggio delle acque sotterranee eseguite dall'anno 2014;
- e) realizzazione di una campagna di monitoraggio delle acque di falda, in assenza di dati recenti sullo stato di qualità delle acque medesime, nei pozzi/piezometri già realizzati nell'area e nelle acque superficiali del Fiume Galeso e acquisizione della relativa validazione dei dati da parte dell'ARPA competente;
- f) Realizzazione di piezometri;
- g) Ricalibrazione del modello di flusso delle acque sotterranee;
- h) Rielaborazione dell'analisi di rischio sito-specifica;
- i) Verifica delle scelte progettuali proposte nel Progetto del 2015;

2. Elaborazione del Progetto definitivo di Messa in Sicurezza Operativa;

3. Supporto specialistico tecnico/amministrativo:

- a) incontri/riunioni con Enti locali di controllo (Regione, Comune, Provincia, ARPA, Autorità Portuale, ...) interessati alla attività di bonifica;
- b) tavoli tecnici con Istituti (ISPRA, ISS, ...) coinvolti nella verifica della progettazione;
- c) Conferenze di Servizi ai fini dell'approvazione del Progetto definitivo.

La Sogesid collaborerà nella stesura e/o verifica di verbali, promemoria inerenti al progetto in oggetto;

4. Elaborazione del Progetto esecutivo di Messa in Sicurezza Operativa sulla base del Progetto definitivo approvato in

Conferenza di Servizi.

3) Le attività di cui al comma 2 saranno svolte dalla Sogesid S.p.A. in accordo con il Comune di Taranto. I contenuti, nonché le modalità organizzative ed esecutive, delle attività di supporto tecnico e specialistico vengono precisati nel Programma Operativo di Dettaglio, di cui al successivo articolo 3.

4) Al verificarsi delle necessarie condizioni amministrativo/finanziarie la Sogesid S.p.A., previo incarico formale da parte del Comune di Taranto, potrà svolgere le eventuali ulteriori prestazioni (quali Direzione Lavori, CSE, Collaudo, ecc.) che dovessero scaturire dalle attività oggetto del presente atto. Tali incarichi potranno essere perfezionati attraverso la stipula di pertinenti atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Articolo 3

(Programma Operativo di Dettaglio)

1) Il Programma Operativo di Dettaglio (POD), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, contiene in particolare:

- gli obiettivi specifici da conseguire rispetto all'ambito di intervento di cui all'art. 2;
- l'organizzazione delle attività;
- il cronoprogramma delle attività;
- l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.

2) Per lo svolgimento delle attività convenzionali la Sogesid S.p.A., oltre che delle proprie risorse interne, potrà avvalersi di specifiche professionalità di elevata competenza ed esperienza da individuare e selezionare mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica, tenuto conto di

quanto previsto al successivo art. 12.

- 3) Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione del Comune di Taranto che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa del Comune di Taranto, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.

Articolo 4

(Durata e decorrenza)

1. La presente Convenzione avrà una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. La durata della Convenzione è calcolata sulla base delle attività da svolgersi da parte della Sogesid S.p.A. ed è prorogabile su specifica richiesta delle Parti.
3. La maggior durata della Convenzione non comporta il diritto a maggiorazioni del corrispettivo pattuito. Qualora per cause non imputabili alla volontà o alla responsabilità della Sogesid S.p.A. si dovessero prolungare i tempi per l'attuazione di quanto previsto in Convenzione, quest'ultima ha diritto di richiedere un adeguamento dell'atto valutando i maggiori costi sostenuti per tale prolungamento.

Articolo 5

(Corrispettivo)

- 1) Per le attività di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, il Comune

di Taranto corrisponderà alla Sogesid S.p.A. una somma complessiva presuntiva di € 308.230,27 (euro trecentoottomiladuecentotrenta/27), esclusa IVA ed oneri di legge se dovuti.

2) Gli importi effettivi delle prestazioni oggetto della presente Convenzione e del Programma Operativo di Dettaglio saranno definiti solo a valle della determinazione dei reali importi delle lavorazioni occorrenti e, pertanto, in tal caso sarà necessario procedere alla rimodulazione degli importi calcolati.

3) Qualora, per sopraggiunte esigenze tecniche imprevedibili, tale somma dovesse risultare non sufficiente, la stessa potrà essere integrata con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

4) La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 sarà garantita dal Comune di Taranto a valere sulle risorse di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, poiché soggetto attuatore dell'intervento di che trattasi nell'ambito del citato Accordo di Programma del 21 settembre 2021.

Articolo 6

(Determinazione del corrispettivo)

1) I corrispettivi da riconoscere alla Sogesid S.p.A. sono determinati sulla base dei criteri puntualmente dettagliati nel POD allegato.

2) L'importo effettivo delle prestazioni ai sensi all'art. 5 sarà definito solo a valle della determinazione dei reali importi delle lavorazioni occorrenti.

3) In particolare, le attività a vacanza sono valutate coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 10, comma 2 della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e la Sogesid S.p.A.- e successivo Atto modificativo del 29 dicembre 2021 - citata nelle premesse.

4) Le attività previste a "vacazione", pari ad € 55.424,42, sono state computate sulla base dei tempi di lavoro del personale della Sogesid S.p.A. calcolati in via presuntiva. Tali attività saranno liquidate a consuntivo sulla base degli effettivi costi rendicontati.

5) Le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico sono valutate a parcella, nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 17 giugno 2016, con l'applicazione di un ribasso del 10% sui compensi escluse le spese, in considerazione dei ribassi medi ottenibili negli affidamenti per servizi analoghi di ingegneria incluse spese e oneri accessori.

6) L'importo delle attività valutate a parcella, applicando la tariffa professionale di cui al D.M. del 17/06/2016, ammonta ad € 252.805,85 a cui è stata applicata una riduzione del 10%, sui compensi escluse le spese, in considerazione dei ribassi medi ottenibili negli affidamenti per servizi analoghi di ingegneria.

7) Per le trasferte strettamente attinenti alle attività convenzionali saranno riconosciute alla Sogesid S.p.A. le spese vive sostenute, stimate nel 10% del costo del personale a vacanza. L'importo delle trasferte è calcolato aggiungendo all'indennità di trasferta spettanti al personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendale applicato e relativi accordi attuativi, le spese effettivamente sostenute e documentate di viaggio,

pernottamento e per pasti strettamente attinenti alle attività convenzionali.

8) Sulla base di quanto esplicitato nelle premesse, agli importi relativi alle attività a vacanza è applicata una percentuale di costi indiretti pari al 22,93%.

9) Le spese oggetto di rendicontazione da parte della Sogesid S.p.A., sono rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti, IVA esclusa, e riconosciute alla Società entro gli importi massimi stabiliti nel POD allegato al presente atto.

Articolo 7

(Fatturazione e modalità di pagamento)

1) Il corrispettivo sarà fatturato con le seguenti modalità:

- Alla firma della Convenzione, il 20% dell'importo convenzionale come anticipazione da recuperare in quote proporzionali sulle fatturazioni successive;

Attività a Vacazione (Attività preliminari e Supporto specialistico)

- Sulla base della rendicontazione economica trimestrale delle giornate uomo complessivamente prestate per l'attività svolta;

Attività a Parcella (Progettazione)

- il 70% del corrispettivo, calcolato a parcella sull'effettivo importo dei lavori e dei servizi riguardanti la progettazione definitiva alla consegna del Progetto Definito al Comune di Taranto, il saldo all'approvazione in CdS ministeriale del Progetto Definitivo di Bonifica;

- il 70% del corrispettivo, come calcolato al punto precedente, alla consegna del Progetto Esecutivo ed il saldo all'approvazione del Progetto Esecutivo da parte del RUP;
- per le spese della Cassa previdenziale sarà riconosciuto un importo pari al 4% degli importi calcolati a parcella, esclusa I.V.A.;

2) Per le erogazioni di cui sopra la Sogesid S.p.A. emetterà le fatture intestandole al Comune di Taranto, il cui codice univoco è il seguente: DDZV18. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità oggetto della presente Convenzione, il Comune di Taranto provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni dalla data di presentazione mediante accredito sul c/c bancario indicato in fattura.

3) Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia conforme al Comune di Taranto, saranno detenute in originale presso la sede della Società e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Sogesid S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.

2) Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, la Sogesid

S.p.A. comunica che il conto dedicato ai movimenti finanziari di cui alla presente Convenzione è il seguente, alla medesima intestato ed acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: 1T65Q0832703239000000002086.

3) Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è l'Ing. Carmelo Gallo (codice fiscale: GLLCML59A02D086M) nonché il Dott. Massimo Anitori (codice fiscale NTRMSM69E31H501J) quale Procuratore speciale.

4) La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare al Comune di Taranto, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

5) La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia al Comune di Taranto ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.

6) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 9

(Obblighi delle parti)

1) Il Comune di Taranto è responsabile della verifica sullo stato di attuazione delle attività programmate nella presente Convenzione.

2) La Sogesid S.p.A. si impegna, in esecuzione della presente

Convenzione:

- ad assicurare il coordinamento e la complementarietà con quanto già progettato e/o realizzato sul territorio interessato;
- a tenere costantemente informato il Comune di Taranto sull'andamento delle prestazioni affidate;
- a mettere a disposizione del Comune di Taranto i documenti relativi allo stato di avanzamento delle attività e a redigere, ove occorra, note illustrative dell'attività svolta;
- a concordare le modifiche conseguenti alle eventuali variazioni del programma operativo indicate dal Comune di Taranto;
- a procedere ad idonee procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di eventuali incarichi relativi alle attività della presente Convenzione.

3) Qualora le attività richieste dal Comune di Taranto, oltre quelle oggetto della presente Convenzione, siano tali da garantire continuità e sostenibilità in termini di costi, la Sogesid che ha già una propria sede a Taranto, si potrà avvalere del personale in forza alla sede di Taranto e valutare l'eventuale implementazione del personale attualmente impiegato con modalità da definire in relazione alle specifiche esigenze.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1) Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e relativi decreti attuativi ed, in particolare, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza ed al rispetto delle normative citate e delle successive modificazioni.

2) Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.

3) Il Comune di Taranto dichiara di aver preso visione della suddetta documentazione di Sogesid S.p.A. pubblicata sul sito istituzionale di quest'ultima, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi ai contenuti delle disposizioni ivi contenute, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dalla presente Convenzione.

4) Il Comune di Taranto, in ottemperanza alla normativa, ha adottato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità

nonché il Codice Etico e Comportamentale del Comune di Taranto ,
reperibili nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito
istituzionale, le cui disposizioni si applicano, per quanto compatibili, al
presente atto.

5) Le Parti si impegnano ad attuare le deliberazioni e gli adempimenti
specificamente previsti in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione,
anche con particolare riferimento a quelle preordinate a prevenire
eventuali situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi nello
svolgimento di incarichi istituzionali.

6) La violazione di quanto sopra, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.
la risoluzione dalla presente Convenzione, ferma restando la facoltà della
parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

7) In ottemperanza alla direttiva sulle modalità di esercizio del controllo
analogo sulla Società da parte del Ministero della Transizione Ecologica
e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di cui al
D.M. n. 144 del 17 aprile 2019, ogni disfunzione in ordine all'applicazione
del citato PTPCT della Sogesid S.p.A., e relativi allegati, verrà
comunicata ai predetti Dicasteri.

Articolo 11

(Responsabili della Convenzione)

1) Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, il Responsabile per il
Comune di Taranto è l'avv. Alessandro De Roma, in qualità di Dirigente
della Direzione Ambiente Salute Qualità della vita del medesimo
Comune.

2) Il Responsabile della Sogesid. S.p.A. per la presente Convenzione è

l'Ing. Enrico Brugiotti, dirigente responsabile della competente Direzione
Tecnica della Società.

3) Ai Responsabili della Convenzione spetta il compito di governare il
processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella
presente Convenzione. In particolare, al responsabile della Sogesid
S.p.A. spetta il compito di vigilare sul corretto espletamento degli
incarichi affidati e ai Responsabili per il Comune di Taranto quello di
dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di
agevolare la realizzazione delle attività.

4) Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento
di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 12

(Prestazioni esterne)

1) Per l'esecuzione delle attività la Sogesid S.p.A., per far fronte a
specifiche documentate e particolari esigenze organizzative, potrà
avvalersi di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso
di adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni,
nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e
comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società
in merito all'esecuzione delle attività e dei costi, come previsti dalla
presente Convenzione.

2) Si evidenzia che l'eventuale conferimento di incarichi di consulenza,
funzionale alla realizzazione delle attività oggetto del presente Atto,
risulta subordinato all'acquisizione, da parte della Sogesid S.p.A., della
preventiva autorizzazione dei Ministeri competenti che esercitano il

controllo analogo sulla Società, in aderenza alle raccomandazioni formulate dall'Azionista di riferimento. Esula da quanto sopra l'erogazione di servizi di ingegneria e, più in generale, di servizi professionali regolati dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3) La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico soggetto responsabile nei confronti del Comune di Taranto per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, fatto salvo l'impegno da parte del Comune di Taranto di manlevare la Sogesid S.p.A. da qualsivoglia, eventuale pretesa avanzata da soggetti terzi in ordine ad attività loro affidate, per cause non direttamente imputabili alla Società.

Articolo 13

(Controversie)

1) Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

2) Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.

3) Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente

Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 14

(Recesso)

- 1) Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'assetto proprietario della Sogesid S.p.A. si modifichi in misura tale da mutarne la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, alle Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso scritto di 3 mesi – da inviarsi tramite PEC – fatti salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso.

Articolo 15

(Domicilio)

- 1) Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
 - il Comune di Taranto: in Taranto, Piazza Municipio 1, cap 74121;
 - la Sogesid S.p.A.: in Roma, Via Calabria n. 35, cap 00187.

Articolo 16

(Norme applicabili)

- 1) Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, trovano applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 17

(Foro competente)

- 1) Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Taranto.

Articolo 18

(Riservatezza)

- 1) Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
- 2) È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
- 3) In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 19

(Trattamento dei dati personali)

- 1) Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento

Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal
D.Lgs. 101/2018.

2) Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata
normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle
misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti
funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati
sono stati raccolti.

3) Le Parti, nell’ambito delle attività oggetto della presente Convenzione,
sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia
agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

Comune di Taranto

Sogesid S.p.A.

Direzione Ambiente Salute e

Presidente e

Qualità della Vita – Gestione

Amministratore Delegato

Debitoria rinveniente da dissesto

Avv. Alessandro De Roma

Ing. Carmelo Gallo

Il presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.